
STATUTO

statuto v 20.2.09 approvata da
conferenza dei sindaci

comunità montana del
casentino

commissione per l'adeguamento dello
statuto alla l.r. n. 37/08

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Capo I - Comunità montana	5
Art. 1 - Identificazione, denominazione e sede	5
Art. 2 - Territorio di competenza	5
Art. 3 - Stemma e gonfalone	5
Capo II - Principi, finalità e ruolo	5
Art. 4 - Principi e ruolo	5
Art. 5 - Finalità	5
Capo III - Lo statuto e i regolamenti	5
Art. 6 - Autonomia normativa	5
Art. 7 - Inderogabilità	6
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA	6
Capo I - Gli organi	6
Art. 8 - Organi della comunità montana	6
Capo II - L'assemblea	6
Art. 9 - Composizione ed elezione	6
Art. 10 - Durata in carica	6
Art. 11 - Sostituzione di singoli membri	6
Art. 12 - Revoca	6
Art. 13 - Dimissioni	6
Art. 14 - Decadenza	7
Art. 15 - Morte o perdita della qualità di consigliere comunale	7
Art. 16 - Competenze	7
Art. 17 - Riunioni dell'assemblea	7
Art. 18 - Sedute, votazioni, deliberazioni	7
Art. 19 - Insediamento - Prima seduta	8
Art. 20 - Diritti e prerogative dei membri dell'assemblea	8
Art. 21 - Commissioni consiliari	8
Art. 22 - Gruppi consiliari	8
Art. 23 - Presidenza dell'assemblea	8
Art. 24 - Verbalizzazione degli atti	9
Art. 25 - Albo Pretorio - Pubblicazione degli atti	9
Art. 26 - Incompatibilità e ineleggibilità	9
Art. 27 - Regolamento interno	9
Capo III - Il presidente e la giunta	9
Art. 28 - Elezione del presidente	9
Art. 29 - Composizione e nomina della giunta	9
Art. 30 - Durata in carica e cessazione del presidente e dei membri della giunta	10
Art. 31 - Mozione di sfiducia costruttiva	10
Art. 32 - Incompatibilità e ineleggibilità	10
Art. 33 - Funzioni e attribuzioni del presidente della comunità montana	10
Art. 34 - Delega di funzioni	10
Art. 35 - Competenze della giunta	10
Art. 36 - Funzionamento - Organizzazione interna	11
Art. 37 - Compiti del vicepresidente	11
Capo IV - La conferenza dei sindaci	11
Art. 38 - Conferenza dei sindaci	11
Titolo III - FUNZIONI DELLA COMUNITÀ MONTANA	12
Capo I - Attività di programmazione	12
Art. 39 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico	12
Art. 40 - Contenuti	12

Art. 41 - Pianificazione territoriale	12
Capo II - Funzioni di amministrazione attiva	12
Art. 42 - Attuazione piano di sviluppo e attività amministrative dirette	12
Art. 43 - Attività amministrative delegate - Esercizio associato di funzioni comunali	13
Titolo IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	13
Capo I - Struttura organizzativa	13
Art. 44 - Ordinamento della struttura	13
Art. 45 - Incarichi esterni	13
Art. 46 - I processi decisionali. Rapporti tra organi di governo e dirigenza amministrativa	13
Capo II - Dirigenza	14
Art. 47 - Il segretario generale – Direttore generale	14
Art. 48 - Il vicesegretario	14
Art. 49 - Funzioni di direzione	14
Art. 50 - Conferenza dei dirigenti	15
Art. 51 - Provvedimenti dirigenziali	15
Art. 52 - Conflitti di competenza	15
Art. 53 - Altre funzioni di direzione	15
Art. 54 - Responsabilità dei dirigenti	15
Titolo V - SERVIZI PUBBLICI	15
Capo I - Gestione di servizi	15
Art. 55 - Principi generali	15
Art. 56 - Principi ordinamentali di gestione e dei servizi	15
Capo II - Forme associative e di cooperazione. Esercizio associato di funzioni comunali	16
Art. 57 - Principi generali	16
Art. 58 - Esercizio associato di funzioni e servizi – Unione dei comuni	16
Art. 59 - Esercizio associato di funzioni comunali. Funzioni e servizi fondamentali	16
Art. 60 - Funzioni e servizi diversi	16
Art. 61 - Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti alla comunità montana	17
Art. 62 - Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati	17
Art. 63 - Disposizioni finali	17
Art. 64 - Convenzioni	17
Art. 65 - Uffici comuni e delega di funzioni e servizi	17
Art. 66 – Consorzi	17
Art. 67 - Accordi di programma	17
Titolo VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	18
Art. 68 - Ordinamenti	18
Art. 69 - Revisione economico-finanziaria	18
Art.70 - Controllo di gestione	18
Titolo VII - PARTECIPAZIONE	18
Capo I - Partecipazione popolare	18
Art. 71 - Soggetti e forme della partecipazione	18
Art. 72 - Libere forme associative	18
Art. 73 - Consultazione popolare	19
Art. 74 - Istanze e petizioni	19
Art. 75 - Proposte di iniziativa popolare	19
Art. 76 - Referendum consultivi	19
Capo II - Informazione, trasparenza, partecipazione ai procedimenti e accesso agli atti	20
Art. 77 - Principi	20
Art. 78 - Pubblicità degli atti e delle informazioni	20
Art. 79 - Il diritto di accesso	20
Art. 80 - Semplificazione dell'azione amministrativa	20
Art. 81 - Difensore civico	21
Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21

<i>Art. 82 - Entrata in vigore</i>	<i>21</i>
<i>Art. 83 - Revisione dello statuto.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 84 - Regolamenti.....</i>	<i>21</i>

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Comunità montana

Art. 1 - Identificazione, denominazione e sede

1. Tra i comuni montani e parzialmente montani della provincia di Arezzo, facenti parte della zona omogenea Casentino, è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la comunità montana "Casentino", ente locale e unione dei comuni ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sede legale della comunità montana è posta nel comune di Poppi.

Art. 2 - Territorio di competenza -

1. La comunità montana esercita la propria competenza sul territorio dei comuni che di essa fanno parte.

2. Leggi statali o regionali possono stabilire diversi ambiti di competenza.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. La comunità montana è distinta da un proprio stemma e gonfalone che verranno adottati dall'assemblea.

2. Una riproduzione dello stemma dovrà contrassegnare tra l'altro, gli atti ufficiali e il bollo dell'ente.

Capo II - Principi, finalità e ruolo

Art. 4 - Principi e ruolo

1. La comunità montana ispira il proprio indirizzo politico amministrativo ai valori della costituzione, ai principi generali della carta europea dell'autonomia locale, a quelli contenuti nello statuto della regione toscana ed ai principi autonomistici contenuti nella legge 18 agosto 2000, n. 267.

2. La comunità montana in attuazione dell'art. 44 e del tit. V della costituzione nonché dell'art. 28, 1° comma della legge 18 agosto 2000, n. 267, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali secondo i principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, promuove la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, l'unione di tutti o parte dei comuni associati, ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area.

3. La comunità montana assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi

collegiali, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.

Art. 5 - Finalità

1. In conformità a una politica generale di riequilibrio economico e sociale, la comunità montana persegue le seguenti finalità:

- a) *promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, nonché quello di coordinamento territoriale per le gestioni associate attivate dai singoli comuni;*
- b) *costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;*
- c) *partecipa alla definizione delle politiche pubbliche al fine di promuovere lo sviluppo locale, la valorizzazione e la tutela delle zone montane e dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, l'eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale nonché nel proprio ambito territoriale;*
- d) *cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati;*
- e) *promuove la valorizzazione e il sostegno delle risorse e delle attività sociali, culturali, formative, di ricerca e sviluppo.*

Capo III - Lo statuto e i regolamenti

Art. 6 - Autonomia normativa

1. Nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale e regionale, la comunità montana è titolare di autonomia normativa che si estrinseca mediante lo statuto e i regolamenti.

2. Lo statuto è l'atto fondamentale della comunità montana mediante cui si manifesta la propria potestà autorganizzatoria: detta le regole dell'assetto strutturale della comunità montana e disciplina l'organizzazione e il modo di esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti stabiliscono le regole di condotta generale e astratte, finalizzate a disciplinare l'azione amministrativa dell'ente, in attuazione e in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, nonché dalle leggi regionali e statali.

4. I regolamenti si ispirano ai principi della generalità e astrattezza, di trasparenza, uguaglianza e imparzialità, di buon andamento, di efficienza e efficacia.

Art. 7 - Inderogabilità

1. I provvedimenti amministrativi di competenza della comunità montana non possono essere assunti in contrasto con le disposizioni e i principi dello statuto e dei regolamenti.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Capo I - Gli organi

Art. 8 - Organi della comunità montana

1. Sono organi della comunità montana:

- l'assemblea
- la conferenza dei sindaci
- il presidente
- la giunta esecutiva.

2. Ai componenti gli organi della comunità montana spettano le indennità di carica, le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese nei casi e nelle misure stabilite dalla legge.

3. E' assicurata a ogni amministratore l'assistenza processuale, civile o penale di ogni grado, in conseguenza di fatti ed atti commessi nell'espletamento delle loro funzioni, salvo il caso di conflittualità di interessi con la comunità montana.

4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'amministratore coinvolto tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Capo II - L'assemblea

Art. 9 - Composizione ed elezione

1. L'assemblea è composta dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del sindaco a ricoprire la carica di componente dell'assemblea, i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Ciascun consiglio comunale elegge i propri rappresentanti mediante schede con voto disgiunto cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. Qualora alla consultazione elettorale partecipi una sola lista o soltanto liste collegate al sindaco, il comune sarà rappresentato da n. 2 membri.

4. I consigli comunali provvedono a eleggere i rappresentanti dei comuni in assemblea nella seduta di insediamento dei medesimi. Entro i medesimi termini, i comuni non interessati dalle elezioni amministrative provvedono al rinnovo dei propri rappresentanti.

5. Decorsi i termini di cui al comma 4, se un comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti si applica il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37.

6. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune.

Art. 10 - Durata in carica

1. L'assemblea rimane in carica fino alla indizione delle elezioni amministrative ordinarie per il rinnovo dei consigli comunali.

2. Nel periodo compreso tra la data di scadenza e quella di insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto

3. Nel caso in cui uno o più comuni facenti parte della comunità montana siano interessati da elezioni amministrative parziali, essi rinnovano interamente le loro rappresentanze dell'assemblea secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 9.

4. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, restano in carica nel assemblea le precedenti rappresentanze, compreso il sindaco.

Art. 11 - Sostituzione di singoli membri

1. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a seguito di revoca, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.

2. La sostituzione di singoli membri deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9.

Art. 12 - Revoca

1. Ciascun consiglio comunale può procedere alla revoca dei propri rappresentanti o di alcuni di essi nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica: alla revoca da parte del consiglio comunale deve accompagnarsi la nomina del membro sostituto.

2. Tali atti sono trasmessi al presidente della comunità montana che informa l'assemblea: questa ne prende atto.

Art. 13 - Dimissioni

1. Le dimissioni da membro dell'assemblea devono essere presentate per scritto al protocollo della comunità montana; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il presidente ne dà comunicazione al sindaco del comune interessato, affinché provveda a convocare il consiglio comunale per la nomina del sostituto.

2. L'atto di nomina è trasmesso al presidente della comunità montana che informa l'assemblea: questa ne prende atto.

Art. 14 - Decadenza

1. L'assemblea della comunità montana pronuncia la decadenza di un suo membro o per cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenute oppure quando questi sia risultato assente *per tre volte*, senza giustificato motivo, negli ultimi dodici mesi.

2. La decadenza è dichiarata dall'assemblea della comunità montana *ed è immediatamente efficace*. La procedura può essere iniziata d'ufficio dalla stessa assemblea oppure su iniziativa del sindaco del comune di appartenenza, di uno o più membri dell'assemblea della comunità montana, di qualsiasi cittadino elettore dei comuni facenti parte della comunità montana.

3. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato dal presidente e l'assemblea non può pronunciarla se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla notifica onde permettere all'interessato di presentare le proprie controdeduzioni.

4. Il presidente notifica entro 5 giorni all'interessato la decisione dell'assemblea e invia la relativa deliberazione al comune che ha eletto il consigliere decaduto perché il consiglio comunale proceda alla sostituzione.

Art. 15 - Morte o perdita della qualità di consigliere comunale

1. La perdita della qualità di consigliere comunale e il caso di morte sono rilevabili d'ufficio dal presidente della comunità montana o dal sindaco del comune di appartenenza.

2. Nel caso che la rilevazione avvenga ad opera del presidente, questi invita il sindaco a convocare il consiglio comunale per la nomina del sostituto e a trasmettergli il relativo atto.

3. Nel caso, invece, che ciò avvenga ad opera del sindaco, questi trasmette l'atto di nomina del sostituto al presidente il quale ne informa l'assemblea della comunità montana per la presa d'atto.

Art. 16 - Competenze.

1. L'assemblea *concorre con la conferenza dei sindaci all'esercizio della funzione* di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.

2. Le competenze dell'assemblea sono determinate dalla legge.

3. Nell'esercizio della funzione di cui al primo comma, l'assemblea formula gli indirizzi di carattere generale inerenti l'efficace svolgimento delle funzioni politico-amministrative della comunità montana.

Art. 17 - Riunioni dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su iniziativa del presidente, oppure su richiesta:

- del presidente dell'ente;
- della *conferenza dei sindaci*;
- di almeno 1/5 dei componenti l'assemblea stessa;

- o, infine, su richiesta di un consiglio dei comuni facenti parte della comunità montana, previo atto deliberativo.

2. L'assemblea è convocata dal presidente che ne fissa la data, l'ora e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. L'assemblea si riunisce nella sede legale dell'ente o presso uno dei comuni della comunità montana o in altri locali idonei.

4. La convocazione deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data fissata, con le modalità stabilite dal regolamento.

5. In casi eccezionali di urgenza, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'urgenza e deve essere spedito almeno 24 ore prima della riunione.

6. Gli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria della comunità montana almeno *quattro* giorni prima dell'adunanza, quando non si tratti di convocazione d'urgenza.

Art. 18 - Sedute, votazioni, deliberazioni

1. Le sedute dell'assemblea sono di prima e seconda convocazione: l'avviso può prevedere la data di ambedue le convocazioni.

2. In prima convocazione occorre la presenza della meta più uno dei componenti assegnati, salvo il caso di maggioranze speciali.

3. La seconda convocazione, da tenersi non prima delle 24 ore successive succede ad una precedente andata deserta per mancanza del numero legale ed è valida con la presenza di almeno un terzo più uno dei membri, salvo per quegli argomenti per cui sia richiesta una maggioranza speciale.

4. L'assemblea è ordinariamente presieduta dal suo presidente se nominato e, in sua assenza, dal vicepresidente; altrimenti, la presidenza è assunta dal presidente della comunità montana e, in sua assenza, dal vicepresidente o da un assessore, secondo l'ordine stabilito dall'art. 28.

5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

6. Le votazioni dell'assemblea sono espresse a scrutinio palese. Le sole votazioni concernenti persone devono essere adottate a scrutinio segreto.

7. La votazione è fatta nei modi stabiliti dal regolamento.

8. Per la validità delle deliberazioni è richiesto di norma il voto favorevole della meta più uno dei membri che hanno partecipato al voto, salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

9. Gli astenuti volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

10. Le schede bianche, nulle o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

11. Non si può procedere in ogni caso al ballottaggio, salvo che la legge, il presente statuto o regolamenti stabiliscano altrimenti.

12. Nei casi di urgenza le deliberazioni dell'assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei *presenti*.

Art. 19 - Insediamento - Prima seduta

1. *Gli atti di nomina dei rappresentanti dei comuni, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati entro 5 giorni dalla loro adozione al presidente della comunità montana o dell'assemblea, se nominato, per provvedere all'insediamento della nuova assemblea.*

2. *A cura del sindaco del comune interessato, il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 4 sono inviati altresì i nominativi dei componenti di diritto dell'assemblea.*

3. *La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.*

4. *Il presidente della comunità montana o dell'assemblea, se in carica, procede all'insediamento entro quindici giorni dalla comunicazione di tutti i componenti della nuova assemblea.*

5. *La prima seduta dell'assemblea sarà convocata dal presidente della comunità montana uscente o dal presidente dell'assemblea, se in carica, e presieduta dal sindaco del comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del nuovo presidente.*

6. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea elegge il presidente della comunità montana.

Art. 20 - Diritti e prerogative dei membri dell'assemblea

1. I membri dell'assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento.

2. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza dell'assemblea, nonché di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 21 - Commissioni consiliari

1. L'assemblea può avvalersi di commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive, costituite in suo seno in proporzione della consistenza numerica dei gruppi consiliari.

2. Alle commissioni è affidato l'esame delle questioni di rilievo di competenza dell'assemblea, al quale riferiscono mediante parere e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

4. Il regolamento disciplina la composizione numerica, la nomina, i poteri i diritti e le prerogative, l'organizzazione, il funzionamento e i rapporti con gli altri organi della comunità montana.

5. L'assemblea può inoltre istituire commissioni speciali e di inchiesta per lo studio o indagini su particolari questioni e materie che interessano l'ente o per svolgere inchieste su atti e fatti posti in essere dall'amministrazione.

6. Il regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 22 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, con un capogruppo di riferimento.

2. Il regolamento interno ne disciplina i compiti, il funzionamento e le eventuali opportune strutture operative.

3. È istituita la conferenza dei capigruppo i cui compiti e il cui funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 23 - Presidenza dell'assemblea

1. *L'assemblea può prevedere un presidente, eletto tra i propri membri, che la rappresenta, la convoca, ne dirige i lavori e l'attività.*

2. In particolare il presidente, qualora eletto:

- a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze, di concerto con il presidente della comunità montana;
- b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
- c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei membri, nonché la funzione delle minoranze;
- d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai membri circa le questioni sottoposte all'assemblea;
- e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni assembleari e può partecipare alle sedute delle medesime;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza;
- g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;
- h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

3. *Il presidente è eletto dall'assemblea fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti. Con il medesimo quorum è eletto, tra i componenti della minoranza, il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In mancanza anche di quest'ultimo le funzioni sono svolte dal presidente della comunità montana.*

4. Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

5. *Nel caso in cui non venga istituito il presidente dell'assemblea, le relative funzioni sono esercitate dal presidente della comunità montana.*

Art. 24 - Verbalizzazione degli atti

1. Il segretario della comunità montana partecipa alle riunioni dell'assemblea e ne sottoscrive i verbali unitamente al presidente dell'adunanza.

2. In sede di adunanza assembleare, il segretario interviene per dare ragguagli, delucidazioni e pareri, allo scopo di garantire il rispetto della legge, dei regolamenti e delle procedure, per la regolarità delle determinazioni, facilitando l'attività dell'organo politico per il raggiungimento dei fini che questo si propone.

3. Il segretario non può partecipare alle riunioni assembleari quando si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 290 del T.U. n. 148 del 1915. In tal caso l'assemblea sceglie uno dei suoi membri che dovrà sottoscrivere con il presidente l'atto deliberativo.

Art. 25 - Albo Pretorio - Pubblicazione degli atti

1. La comunità montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

3. Le deliberazioni assunte dalla comunità montana devono essere pubblicate, a cura dell'ufficio segreteria e sotto la responsabilità del segretario, all'albo pretorio della comunità montana, nelle consuete forme di legge.

4. Nei limiti e nei modi permessi dalla legge, la giunta può costituire l'albo pretorio telematico, anche con funzioni sostitutive dell'albo pretorio ordinario.

Art. 26 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Per la *convalida* degli eletti nell'assemblea valgono, in quanto applicabili, le norme sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità in vigore per i consiglieri comunali.

Art. 27 - Regolamento interno.

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto, l'assemblea della comunità montana redige e approva a maggioranza assoluta un regolamento che disciplina i propri lavori e i suoi rapporti con gli altri organi della comunità montana.

2. Tale regolamento disciplina in particolare, per quanto non disposto dallo statuto:

- a) i termini e i modi di convocazione dell'assemblea e di recapito degli avvisi;
- b) le regole per la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, le modalità e i tempi degli interventi dei consiglieri e, quando occorra, i particolari criteri di votazione;
- c) le interrogazioni, le interpellanze, le comunicazioni, le mozioni e le risoluzioni, definendo i tempi e le modalità delle risposte da parte della giunta, ovvero i tempi e le modalità dei dibattiti;

d) le commissioni consiliari, comprese quelle di vigilanza e controllo la cui presidenza viene riservata alla minoranza;

e) il diritto dei consiglieri di accedere agli atti e ai documenti dell'Ente, secondo quanto disposto dall'art. 27;

g) i casi e le modalità relativi allo svolgimento di riunioni dell'assemblea aperte alla partecipazione di invitati o di delegazioni, ovvero delle popolazioni della comunità montana;

h) le modalità di convocazione e di funzionamento della conferenza dei capigruppo;

i) gli altri casi per i quali il presente statuto rinvia al regolamento dell'assemblea.

Capo III - Il presidente e la giunta

Art. 28 - Elezione del presidente.

1. Il *Presidente* è eletto dall'assemblea tra i propri componenti, su proposta della conferenza dei sindaci.

2. Quest'ultima, entro i termini previsti per la seduta di primo insediamento dell'assemblea, delibera la proposta di candidatura alla carica di presidente della comunità montana.

3. L'elezione avviene in seduta pubblica, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente non riceva il prescritto numero dei voti favorevoli, o non sia stato possibile tenere la seduta per mancanza di numero legale, l'elezione del presidente è rinviata a successiva seduta da tenersi entro quindici giorni. Nel periodo di tempo che intercorre fra le due sedute, la conferenza dei sindaci può nuovamente deliberare sulla proposta, sia confermando la candidatura originaria che proponendone una nuova.

5. La deliberazione di elezione del presidente diventa immediatamente esecutiva.

Art. 29 - Composizione e nomina della giunta.

1. La giunta è composta dal presidente della comunità montana e da tre assessori, scelti tra coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale nei comuni partecipanti.

2. I componenti della giunta sono nominati dal presidente; tra i nominati è indicato un componente con funzioni di vicepresidente.

3. Nella prima seduta successiva all'elezione, il presidente comunica all'assemblea le nomine di giunta e gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

4. Gli assessori che non sono membri dell'assemblea, partecipano ai lavori di quest'ultima senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

5. L'anzianità dei membri della giunta è determinata con il criterio della maggiore età.

Art. 30 - Durata in carica e cessazione del presidente e dei membri della giunta.

1. Il presidente e la giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

2. La decadenza del presidente è pronunciata dall'assemblea quando risulti la sua incompatibilità o la sua ineleggibilità alla carica, o la perdita della qualità di consigliere comunale.

3. Le dimissioni del presidente, indirizzate per iscritto all'assemblea, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione all'assemblea.

4. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

5. Le dimissioni del presidente comportano la decadenza della giunta con effetto dalla elezione della nuova.

6. I singoli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza

7. Le dimissioni da assessore sono presentate al presidente della comunità montana e sono immediatamente efficaci; il presidente ne dà comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile e provvede alla sostituzione entro 15 giorni.

8. Il presidente può procedere alla revoca degli assessori con proprio atto motivato che viene comunicato all'assemblea nella prima seduta utile.

9. La decadenza di un assessore è pronunciata dal presidente dell'ente previo accertamento della sussistenza di una delle cause di incompatibilità ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 31 - Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte dell'assemblea di una mozione di sfiducia contenente l'indicazione del nuovo presidente e votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione, dopo che abbia ottenuto il parere favorevole della conferenza dei sindaci, che contestualmente designa il nuovo presidente.

3. L'approvazione della mozione da parte dell'assemblea comporta l'elezione del nuovo Presidente indicato nella mozione stessa.

Art. 32 - Incompatibilità e ineleggibilità.

1. Oltre alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, valgono per i

componenti della giunta e per il presidente le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge rispettivamente per gli assessori dei comuni e per il sindaco.

Art. 33 - Funzioni e attribuzioni del presidente della comunità montana.

1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede l'assemblea, quando non è nominato il suo presidente, e la giunta.

2. Al fine di garantire l'unitarietà e la corretta attuazione degli atti di indirizzo politico amministrativo, il presidente:

- a) sovrintende all'esercizio della funzione esecutiva;
- b) dirige e coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori, indirizzando ad essi le direttive di attuazione delle determinazioni dell'assemblea e della giunta, nonché quelle relative alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente;
- c) firma atti e provvedimenti che non siano di specifica competenza degli organi burocratici;
- d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e dagli atti normativi della comunità montana, sentita la conferenza dei sindaci;
- e) provvede, sulla base dei criteri generali approvati dall'assemblea e sentita la conferenza dei sindaci, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della comunità montana in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- f) convoca e presiede, senza diritto di voto, la conferenza dei sindaci e partecipa a tutti gli effetti alle sedute, salvo i casi previsti dallo statuto;
- g) svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 34 - Delega di funzioni

1. Ferme restando le competenze della giunta, agli assessori può essere delegata dal presidente, in forma permanente o temporanea, la funzione di indirizzo politico-amministrativo su singoli affari o su materie omogenee, per l'attuazione del documento programmatico sulla base del quale è stato eletto il presidente.

2. Il presidente può modificare come revocare in tutto o in parte l'attribuzione delle funzioni di cui al comma precedente, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le delegazioni devono essere fatte per scritto e comunicate all'assemblea.

4. Nell'esercizio delle funzioni delegate gli assessori sono responsabili di fronte al presidente.

Art. 35 - Competenze della giunta.

1. La giunta provvede all'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi, generali o settoriali, espressi dalla conferenza dei sindaci e dall'assemblea.

2. Compie tutti gli atti ed esercita tutti i compiti, inerenti la funzione di indirizzo e controllo, non riservati ad altri organi della comunità montana.

3. Essa inoltre:

a) esercita funzioni propositive e d'impulso nei confronti della conferenza dei sindaci e dell'assemblea, in particolare mediante l'emanazione di atti preparatori preordinati all'emanazione di provvedimenti dell'assemblea e della conferenza dei sindaci;

b) esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti dell'apparato burocratico cui appartiene la funzione gestionale; a tal fine, nel rispetto degli indirizzi generali espressi dall'assemblea e dalla conferenza dei sindaci, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; provvede alla verifica continua della rispondenza dell'andamento e dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; approva la dotazione organica e gli atti di organizzazione dell'ente, sentita la conferenza dei sindaci;

c) esercita funzioni di iniziativa nei rapporti con i comuni o altri enti.

4. La giunta adotta nei casi d'urgenza le variazioni di bilancio di competenza dell'assemblea, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 36 – Funzionamento - Organizzazione interna.

1. La giunta svolge collegialmente le proprie competenze e funzioni.

2. Il presidente dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

3. La giunta è convocata, anche in modo informale, dal presidente o da chi ne fa le veci e le sedute hanno luogo con la frequenza periodica richiesta dagli affari di competenza.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

5. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18 ultimo comma.

Art. 37 - Compiti del vicepresidente.

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto.

2. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, valgono le regole di sostituzione stabilite all'art. 29.

Capo IV – La conferenza dei sindaci

Art. 38 - Conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni partecipanti alla comunità montana ed è organo che esprime l'indirizzo politico dell'ente, in concorso con l'assemblea, svolge funzioni di coordinamento dei comuni, funzioni propulsive e consultive a supporto degli altri organi di governo per atti e questioni di particolare rilevanza. Esercita le altre funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e opera con proprie deliberazioni.

2. Al posto del sindaco, partecipa alla conferenza a tutti gli effetti il vicesindaco o il componente della giunta comunale individuato dal sindaco che, nell'ordine, lo sostituiscono in caso di incompatibilità, assenza o impedimento e comunque secondo quanto previsto dagli statuti dei singoli comuni.

3. La conferenza è presieduta dal presidente della comunità montana che procede alla convocazione per l'insediamento della stessa ogni qual volta si verifica il rinnovo del consiglio comunale di un comune partecipante, entro dieci giorni dalla proclamazione del sindaco.

4. Nella riunione di insediamento, i sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della conferenza e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, prendono formalmente atto delle conseguenti sostituzioni ai sensi del comma 2. La conferenza procede allo stesso modo ogni qual volta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione dell'assemblea, incompatibilità sopravvenute del sindaco.

5. Nel verbale delle sedute della conferenza si dà atto del rappresentante del comune di cui al comma 2 eventualmente intervenuto in caso di assenza o impedimento temporanei del sindaco.

6. Non può partecipare alla riunione della conferenza il sostituto per il quale sono rilevate all'inizio della riunione cause di incompatibilità manifeste; il verbale dà atto dell'assenza dei rilievi o della esclusione del sostituto indicando l'incompatibilità rilevata.

7. Il presidente della comunità montana ne dirige i lavori, provvede alle convocazioni e alla redazione dell'ordine del giorno; esprime solo pareri consultivi.

8. Le deliberazioni sono assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto dei sindaci che rappresentano i comuni in cui la somma della loro popolazione è superiore. In materia di gestioni associate hanno diritto di voto soltanto quei comuni che partecipano alle gestioni medesime.

9. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore dello statuto, la conferenza dei sindaci si dà un proprio regolamento interno, deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese.

10. Il regolamento può prevedere per determinati argomenti maggioranze qualificate, nonché modalità diverse di votazione.

11. La conferenza dei sindaci:

- a) adotta atti di indirizzo al presidente e alla giunta per gli adempimenti connessi all'attuazione delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati alla comunità montana;
- b) approva le convenzioni da stipulare con i comuni per la gestione associata di funzioni e servizi comunali non espressamente previste dallo statuto da proporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) adotta atti di programmazione locale che le leggi regionali prevedono che siano di competenza della conferenza dei sindaci o comunque dell'organo che rappresenta i sindaci;
- d) esercita poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento delle gestioni associate;
- e) adotta gli atti necessari per l'esercizio dei poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 40/2001, nonché poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;
- f) esercita poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate, comprese le attività connesse all'attuazione dell'articolo 11, comma 2 ter, della L.R. 40/2001 e la possibilità di attivare i livelli più avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo.
- g) provvede, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
- h) approva i budgets di previsione delle gestioni associate su proposta della giunta;
- i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'ente, sul piano di sviluppo e sui programmi annuali;
- j) approva a maggioranza assoluta dei componenti, la designazione del presidente;
- k) elabora lo statuto da portare in approvazione in assemblea;
- l) definisce indirizzi sugli atti di organizzazione dell'ente.

12. Gli atti adottati dalla conferenza all'unanimità relativamente agli aspetti organizzativi e finanziari prevalgono ed integrano le eventuali disposizioni, anche indicate nelle convenzioni, contrastanti per le singole gestioni associate.

13. Le riunioni della conferenza non sono pubbliche. Alla conferenza partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari della comunità montana o dei comuni. Il regolamento interno stabilisce la partecipazione di altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

Titolo III - FUNZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

Capo I - Attività di programmazione

Art. 39 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento fondamentale di programmazione, di definizione degli indirizzi politici e degli obiettivi programmatici, mediante cui la comunità montana persegue le finalità di cui all'articolo 5 del presente statuto.

2. La legge regionale disciplina le procedure di pianificazione e di approvazione nonchè la durata del piano pluriennale di sviluppo.

3. La comunità montana coordina i contenuti e gli obiettivi del piano di sviluppo con gli atti di programmazione della provincia e con il piano regionale di sviluppo e con gli atti di programmazione del parco nazionale del Monte Falterona, Campagna e delle Foreste Casentinesi.

4. Nella fase di elaborazione dei contenuti del piano, la comunità montana favorisce e promuove il coinvolgimento dei comuni, degli altri enti e istituzioni pubbliche nonchè delle categorie economiche e delle formazioni sociali, culturali e ambientalistiche che operano nella zona.

Art. 40 – Contenuti.

1. Il piano di sviluppo deve prevedere i presupposti conoscitivi, gli strumenti e gli obiettivi da perseguire.

2. I presupposti conoscitivi devono fare riferimento alla realtà fisica e socio-economica del territorio, nonchè alle previsioni dei piani di altri enti.

3. Con gli strumenti devono essere indicati gli interventi, le iniziative e gli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Essi devono far riferimento alle risorse finanziarie proprie della comunità montana e di tutte quelle, pubbliche o private, attivabili.

4. Gli obiettivi perseguiti devono essere conformi alle finalità istituzionali e al ruolo della comunità montana, così come indicati dagli articoli 6 e 7 del presente statuto.

5. Gli obiettivi e gli interventi indicati nel piano di sviluppo e nei programmi annuali di attuazione trovano riscontro contabile negli atti del bilancio di previsione.

Art. 41 - Pianificazione territoriale.

1. La comunità montana esercita funzioni in materia di pianificazione territoriale mediante le indicazioni urbanistiche contenute nel piano di sviluppo e mediante il coordinamento degli strumenti urbanistici attribuito dai comuni.

2. In tal senso concorre alla determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio e alla formazione dei piani territoriali di coordinamento, nelle forme e modi stabiliti dalla legge regionale.

Capo II - Funzioni di amministrazione attiva

Art. 42 - Attuazione piano di sviluppo e attività amministrative dirette.

1. Spetta alla comunità montana:
 - a) provvedere alla attuazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo socio-economico e nei piani stralcio o annuali.
 - b) esercitare le funzioni amministrative attribuite direttamente da leggi statali e regionali.
 - c) provvedere ad attuare gli interventi speciali per la montagna stabiliti da provvedimenti comunitari, statali e regionali.

Art. 43 - Attività amministrative delegate - Esercizio associato di funzioni comunali.

1. La comunità montana gestisce le competenze derivanti dalle deleghe regionali, dalle deleghe e sub-deleghe provinciali, e dalle deleghe che i comuni che la compongono le conferiscono nell'ambito delle funzioni proprie o loro delegate, nel rispetto della relativa disciplina e secondo le finalità definite nel presente statuto.

2. Previa accettazione dell'assemblea, la comunità montana può esercitare funzioni e servizi delegati o sub-delegati anche da uno o alcuni dei rispettivi comuni.

3. Alla comunità montana compete altresì l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni o ad essi delegate o conferite dalla regione, secondo quanto stabilito dal titolo V dello statuto.

Titolo IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I - Struttura organizzativa

Art. 44 - Ordinamento della struttura.

1. L'apparato della comunità montana opera al servizio dei cittadini: esso è organizzato secondo criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Nell'attuazione di tali principi il segretario e i dirigenti promuovono la massima semplificazione e speditezza dei procedimenti, dispongono l'impiego delle risorse umane e strumentali con razionalità economica e perseguono l'elevazione dei livelli di produttività.

3. L'assegnazione del personale ai settori è disposta dal presidente, su proposta della conferenza dei dirigenti.

4. L'assegnazione dei compiti al personale di ciascuna unità organizzativa compete al responsabile dell'ufficio o del servizio, che tiene conto delle indicazioni espresse dal dirigente di settore.

5. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, avendo anche presente il perseguimento di uguali opportunità di carriera tra donna e uomo.

6. Al vertice della struttura organizzativa sono costituiti settori, strutture di massimo livello, nei quali sono compresi uffici e servizi di carattere omogeneo.

7. La direzione dei settori è conferita ai dirigenti ai quali compete altresì la direzione dei responsabili degli uffici e servizi compresi nel settore.

Art. 45 - Incarichi esterni.

1. La copertura a tempo determinato dei posti di direzione con personale esterno in possesso di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o privato.

2. Per il conseguimento di obiettivi determinati, l'amministrazione può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di adeguato livello di professionalità.

Art. 46 - I processi decisionali. Rapporti tra organi di governo e dirigenza amministrativa.

1. In conformità a quanto previsto dalla legge, nei processi decisionali che si svolgono in comunità montana si applica il principio della distinzione fra funzione di indirizzo e controllo riservata agli organi di rappresentanza politica e funzione di gestione riservata alla dirigenza.

2. Gli organi di governo e la dirigenza amministrativa collaborano e partecipano, ciascuna secondo le rispettive competenze e le conseguenti responsabilità, alla elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche della comunità montana

3. Alla elaborazione degli obiettivi e degli indirizzi concorrono in modo cooperativo i dirigenti, anche tramite la conferenza dei dirigenti, provvedendo fra l'altro alla formulazione di proposte, analisi, attività istruttorie, pareri.

4. Agli organi elettivi competono la definizione degli indirizzi, obiettivi e programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali, programmi e obiettivi impartiti.

5. Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, la giunta, su proposta del presidente, provvede, anche sulla base del piano economico sociale e delle previsioni di bilancio:

- a elaborare e definire gli obiettivi e i programmi e a emanare le conseguenti priorità e direttive generali per la gestione e l'azione amministrativa;

- a assegnare a ciascun ufficio dirigenziale una quota parte delle risorse finanziarie riferibili ai costi inerenti la gestione dei servizi e attività di competenza dei dirigenti.

6. I dirigenti provvedono comunque alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa.

7. Il presidente e la giunta, nel corso dell'attività, oltre alla formulazione degli indirizzi e direttive di cui al terzo comma, provvedono all'esercizio della funzione di governo, e mediante i mezzi previsti dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti e anche in modo informale in applicazione dei poteri di direzione e di sovrintendenza, provvedono alla costante e continua

verifica dell'attività di gestione dei dirigenti, al fine di accertare il buon andamento dell'azione amministrativa e la coerenza con gli indirizzi e le direttive.

8. A tal fine il presidente ha la facoltà di organizzare, promuovere e attuare riunioni e conferenze a carattere periodico in cui:

- la presidenza è assunta dal presidente della comunità montana che ne determina i lavori e ne stabilisce la cadenza periodica in rapporto alle esigenze operative;

- sono obbligati alla partecipazione tutti i dirigenti o quelli indicati dal presidente;

- può invitare a parteciparvi singoli assessori o, quando necessario, la giunta ;

- verifica l'andamento di gestione, il rispetto e l'attuazione degli indirizzi e direttive, assicurando l'organico sviluppo dell'azione amministrativa della comunità montana ed esprimendo la funzione di governo dell'ente e di sovrintendenza dell'attività amministrativa.

- attua *verifica e promuove l'attività di integrazione e interconnessione del segretario direttore generale* fra gli organi elettivi e la dirigenza amministrativa.

Capo II - Dirigenza

Art. 47 - Il segretario generale – Direttore generale

1. Il segretario generale della comunità montana costituisce l'organo di vertice dell'organizzazione: in tal senso, oltre alle funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal successivo art. 48, connesse alla direzione dell'attività del settore amministrativo-contabile, o comunque di un settore organizzativo, esercita le seguenti funzioni:

- *attua l'integrazione e l'interconnessione fra gli organi elettivi e la dirigenza amministrativa;*

- coordina, sovrintende e promuove lo svolgimento delle funzioni e delle attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia, per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo ed assicurare unitarietà ed efficienza della gestione.

- adotta gli atti di gestione del personale e dei rapporti di lavoro, cura l'adozione dei provvedimenti di mobilità aziendale, sentiti i dirigenti di settore, adotta le sanzioni disciplinari, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale;
- determina - sentiti i dirigenti di settore - i criteri generali di organizzazione degli uffici, informando le organizzazioni sindacali, secondo la disciplina in materia e le direttive del presidente, definendo in particolare l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro.

- roga gli atti e i contratti nell'interesse della comunità montana e autentica le sottoscrizioni nei casi di stipula per scrittura privata. In tal caso, individua, con specifico provvedimento, il dirigente o il funzionario di grado immediatamente inferiore competente alla stipulazione del contratto;

- ha potere generale di certificazione e attestazione per gli atti della comunità montana;

- adempie ad ogni altro compito che gli sia attribuito dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

2. Il direttore generale viene previsto nei termini e modi stabiliti dalla legge e disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 48 - Il vicesegretario

1. Al fine di coadiuvare il segretario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, viene prevista la figura del vicesegretario.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il vicesegretario svolge le funzioni proprie attribuitegli dal regolamento organico, e preposto alla direzione di un servizio dell'area amministrativa o contabile, sostituisce il segretario in caso di assenza, impedimento e vacanza in tutte le sue funzioni.

3. In caso di vacanza del posto di vicesegretario, per la sostituzione del segretario può essere incaricato un dirigente della comunità montana o un funzionario dell'area amministrativa o contabile di qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario.

4. All'incarico della sostituzione, per il periodo della stessa e qualora abbia durata superiore ai trenta giorni annuali, compete la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

Art. 49 - Funzioni di direzione

1. La direzione dei settori è attribuita a dipendenti con qualifica dirigenziale.

2. Fatto salvo quanto la legge e lo statuto riserva espressamente agli organi elettivi, ai dirigenti è attribuita l'autonomia competenza della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai fini della direzione di cui al comma precedente, compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché autonomi poteri di spesa, di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. Spettano in particolare ai dirigenti:

- la disciplina del funzionamento e dell'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili;

- la migliore utilizzazione e il più efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate;

- l'adozione delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro non riservate alla competenza del segretario o non riconducibili alle attribuzioni degli uffici competenti per il personale dipendente, compreso l'iniziativa del procedimento disciplinare e l'erogazione delle sanzioni del rimprovero verbale e censura;

- l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

- la determinazione e la verifica periodica dei carichi di lavoro;

- la presidenza delle commissioni di gara per gli appalti e per le alienazioni, e la stipula dei contratti in rappresentanza dell'amministrazione;

- la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale.

Art. 50 - Conferenza dei dirigenti

1. Per l'esercizio integrato delle competenze dei diversi settori e per favorire una gestione amministrativa articolata per programmi e progetti, è istituita la conferenza dei dirigenti, convocata e presieduta dal segretario generale.

2. La conferenza dei dirigenti, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto agli organi elettivi e alla dirigenza, esercita funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie ed attuative attribuite dal presente statuto e dai regolamenti della comunità montana.

Art. 51 - Provvedimenti dirigenziali

1. I provvedimenti amministrativi adottati dal segretario e dai dirigenti sono definiti "determinazioni". Essi devono rispettare quanto stabilito dalla legge in materia di atti amministrativi: salvo specifiche disposizioni di legge, le determinazioni sono immediatamente eseguibili, e pubblicate mediante affissione all'albo dell'ente per sette giorni consecutivi.

2. Le determinazioni devono essere numerate progressivamente: l'originale è conservato in apposito repertorio ordinato annualmente e cronologicamente. Eventuali modalità organizzative necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate dalla giunta su proposta del segretario.

3. Copia di ciascun provvedimento dei dirigenti è inviata al presidente e al segretario.

Art. 52 - Conflitti di competenza

1. L'assemblea, con provvedimento definitivo, dirime i conflitti di competenza tra gli organi di governo e la dirigenza amministrativa.

2. In caso di conflitto di competenza fra segretario e dirigenti la competenza è del presidente; nel caso di conflitto fra i dirigenti, del segretario.

Art. 53 - Altre funzioni di direzione

1. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza sottordinate a quelle di cui all'art. 48, comma uno, sono esercitate attraverso i responsabili di esse.

2. Spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici dirigere gli uffici e i servizi loro assegnati, coadiuvare il dirigente nella definizione dei programmi di lavoro del relativo settore, controllare lo svolgimento dei compiti attribuiti alle unità organizzative del proprio servizio e ufficio, esprimere proposte al dirigente del rispettivo settore sia sull'assetto organizzativo che sull'organizzazione del lavoro.

Art. 54 - Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili della realizzazione dei programmi e progetti loro affidati, dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al presidente una relazione tecnica sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il regolamento provvede alla istituzione di apposito servizio di controllo interno per la verifica dei risultati di cui al comma 1.

4. Il regolamento disciplina la composizione dell'ufficio di controllo interno, il procedimento per la valutazione dell'operato dei dirigenti e per la irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare la tutela del diritto del dirigente al contraddittorio, secondo una procedura che non superi i sessanta giorni.

Titolo V - SERVIZI PUBBLICI

Capo I - Gestione di servizi

Art. 55 - Principi generali

1. La comunità montana provvede alla gestione dei servizi pubblici di competenza ispirandosi a criteri di economicità, efficacia, qualità e trasparenza amministrativa: l'assemblea determina la scelta delle forme di gestione in funzione di tali obiettivi.

2. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, la comunità montana si riserva comunque le funzioni di indirizzo, programmazione, direttiva, verifica e controllo, al fine di assicurare la qualità dei servizi e la loro corrispondenza alla domanda dell'utenza.

3. Nell'ambito dei modelli di gestione stabiliti dalla legge, la comunità montana – d'intesa con i comuni membri qualora si tratti di servizi di competenza comunale – individua la forma organizzativa più idonea a garantire una gestione efficace e efficiente e adeguata ad esigenze di opportunità sociale, in rapporto alla natura, tipologia e caratteristiche del servizio da erogare.

4. La comunità montana può inoltre perseguire i propri fini nell'ambito e secondo i principi dell'ordinamento giuridico e istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e tramite convenzioni, così come partecipare a società di capitali che non gestiscano servizi pubblici ma che comunque abbiano come scopo sociale l'esercizio di attività nelle materie d'interesse della comunità montana.

Art. 56 - Principi ordinamentali di gestione e dei servizi

1. La deliberazione dell'assemblea della comunità montana, che autorizza l'istituzione o la partecipazione della comunità montana ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne determina le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. I rappresentanti della comunità montana negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a consigliere comunale e, in via preferenziale, una specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.

3. Nel presentare i candidati deve essere illustrato alla conferenza dei sindaci il loro curriculum.

4. Il presidente, sentito la conferenza dei sindaci, può procedere alla revoca dei rappresentanti nominati in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni per violazione di legge, o contrasto con gli indirizzi generali della comunità montana.

Capo II - Forme associative e di cooperazione.
Esercizio associato di funzioni comunali.

Art. 57 - Principi generali

1. In attuazione dei principi stabiliti dal Capo II del Tit. III del presente statuto, la comunità montana ricerca e promuove ogni forma di collaborazione e cooperazione con i comuni, la provincia, la regione e gli altri enti pubblici quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione coordinata ed unitaria.

2. In particolare ricerca e promuove, nei confronti delle amministrazioni comunali del Casentino, la concertazione e l'interazione come metodo di lavoro e modello organizzativo, finalizzato a valorizzare il sistema locale del Casentino per l'attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. Per gli scopi di cui sopra, in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, la comunità montana si avvale delle forme associative e di cooperazione più appropriate, tra quelle previste dalla legge.

*Art. 58 - Esercizio associato di funzioni e servizi –
Unione dei comuni*

1. La comunità montana promuove tra i comuni della zona lo svolgimento programmato e coordinato dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. A tal fine:

a) provvede, d'intesa con i comuni, all'analisi tecnico-finanziaria dei servizi e delle funzioni comunali al fine di individuare quelli che, per le loro peculiari caratteristiche possono raggiungere, se esercitati in modo associato, più alti standards di efficienza, efficacia ed economicità;

b) verifica lo stato dei consorzi di settore tra enti locali, per il loro eventuale riassorbimento entro le funzioni proprie della comunità montana e l'adeguamento alle norme statali e regionali;

c) promuove e incentiva, anche con interventi e contributi di natura economica, le forme associative di organizzazione a rete che garantiscano l'interazione fra le amministrazioni interessate.

2. I comuni garantiscono la copertura finanziaria del servizio associato, ferma restando la facoltà della comunità montana di destinare risorse proprie a titolo di cofinanziamento parziale o totale e fatto salvo quei servizi e quelle funzioni a cui sono direttamente connesse tasse, tariffe e contributi destinati alla totale copertura finanziaria dei costi.

3. In quest'ultimo caso, a seguito del trasferimento delle competenze e previo parere favorevole della conferenza dei sindaci, la comunità montana diviene altresì titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie inerenti le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

*Art. 59 - Esercizio associato di funzioni comunali.
Funzioni e servizi fondamentali.*

1. La comunità montana esercita, in luogo e per conto dei comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a. sportello unico per le attività produttive
- b. turismo attività professionali
- c. catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco
- d. protezione civile
- e. catasto immobiliare
- f. procedimenti e concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- g. vincolo idrogeologico
- h. ISEE
- i. servizi socio-assistenziali
- j. servizi informatici e telematici
- k. servizio di cattura e custodia cani e gatti
- l. servizio di macellazione pubblica e mattatoio
- m. servizi di igiene ambientali.

2. I servizi di cui ai punti a-b-c-d-e-g-k-l sono svolti per tutti i comuni della comunità montana; quelli di cui ai punti f-h-i--mj per tutti i comuni ad esclusione dei comuni di Subbiano e Capolona.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 76 del presente statuto.

Art. 60 - Funzioni e servizi diversi.

1. Entro un anno dalla data di adozione del decreto di costituzione della comunità montana, la conferenza dei sindaci verifica le condizioni e i termini per attivare per tutti o parte dei comuni entro l'anno successivo, mediante apposite convenzioni, l'esercizio associato tramite la comunità montana di funzioni e servizi comunali inerenti le seguenti aree tematiche:

- corpo unico di polizia municipale;
- governo del territorio;
- progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;

- servizi ed attività educative;
- personale ed altri servizi generali di amministrazione.

2. I comuni partecipanti possono inoltre affidare alla comunità montana, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi diversi, e possono essere svolti dalla comunità montana per tutti i comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei comuni avviene su iniziativa di almeno 3 comuni.

3. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte della comunità montana sono stabiliti mediante accordo fra il presidente della comunità e i sindaci dei comuni interessati, previa deliberazione della giunta della comunità montana e delle giunte dei comuni.

4. La conferenza dei sindaci adotta infine tutti gli atti necessari per attuare il coordinamento e l'integrazione di ogni forma di gestione associata realizzata sul territorio, anche nella previsione di una progressiva estensione o riassorbimento.

Art. 61 - Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti alla comunità montana

1. La comunità montana può esercitare le funzioni ed i servizi anche per comuni non partecipanti alla comunità montana, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra la comunità montana e i comuni è sottoscritta dal presidente previa approvazione della conferenza dei sindaci.

Art. 62 - Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui agli articolo 59, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi, e in generale i compiti che sono affidati alla comunità montana. In prima applicazione (l'allegato A) è composto dalla raccolta dalle convenzioni in essere relative ai servizi di cui all'art. 59 gestiti dalla comunità montana.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai comuni alla comunità montana, secondo le scadenze di cui all'art. 59, comporta l'integrazione dell'allegato A, cui provvede la conferenza dei sindaci con propria deliberazione.

3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla conferenza dei sindaci ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato A e i successivi aggiornamenti è conservato agli atti della comunità montana e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello statuto.

Art. 63 - Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai comuni alla comunità montana, la disciplina

regolamentare è adottata dalla comunità montana medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte della comunità montana, i comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 64 - Convenzioni

1. L'assemblea della comunità montana, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, promuove la stipula di apposite convenzioni con i comuni del Casentino, altre comunità montane e unioni di comuni, per svolgere in modo coordinato attività, funzioni e servizi determinati.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al primo comma, la comunità montana può stipulare convenzioni anche con l'amministrazione provinciale, con altre comunità montane, unioni dei comuni e comuni ovvero altri enti pubblici.

3. La convenzione deve disciplinare, fra l'altro, i rapporti finanziari, economici e patrimoniali fra gli enti partecipanti, il diritto di recesso e la durata. Gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

Art. 65 - Uffici comuni e delega di funzioni e servizi

1. Sempre mediante le convenzioni di cui all'art. 58, la comunità montana e i comuni possono costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato a cui affidare l'esercizio di funzioni e servizi pubblici; in tal caso l'attività posta in essere dai medesimi è ricondotta e imputata in capo ai soggetti che hanno costituito l'ufficio unico.

2. La convenzione di cui al precedente paragrafo può anche prevedere la delega della funzione o del servizio a favore della comunità montana o di un comune: in tal caso, l'ente delegato opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 66 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, l'assemblea della comunità montana può deliberare la costituzione di un consorzio con i comuni non compresi nel territorio di competenza o con altri enti locali.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Qualora la comunità montana sia delegata dai comuni del Casentino ad aderire, per conto dei comuni stessi, a consorzi fra enti locali, la comunità montana assorbe in seno al consorzio le quote di partecipazione di ogni singolo comune delegante e il presidente della comunità montana è membro dell'assemblea del consorzio.

Art. 67 - Accordi di programma

1. Al fine di favorire il coordinamento e integrazione dell'azione di più soggetti pubblici quando la loro partecipazione sia indispensabile per la realizzazione o la definizione di interventi ed opere, il presidente partecipa alle conferenze e conclude gli accordi di programma promossi da altri enti, secondo indirizzi di merito dell'assemblea o della giunta nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presidente può altresì promuovere accordi di programma con i comuni ricompresi nella comunità montana, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Titolo VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 68 - Ordinamenti

1. L'ordinamento finanziario e contabile della comunità montana è riservato alla legge. Documenti fondamentali di tale ordinamento sono:

- il bilancio annuale di previsione con gli allegati prescritti, quali la relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale;
- il conto consuntivo, quale risultato di una ordinata contabilità che rileva i fatti gestionali economici e patrimoniali, con allegata relazione illustrativa della giunta e relazione del revisore dei conti.

2. Tali documenti devono essere redatti in modo da favorirne una lettura per programmi, servizi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sulla efficienza/efficacia della azione della comunità montana.

3. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono deliberati dall'assemblea; in seconda convocazione, il bilancio di previsione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

4. L'ordinamento contabile della comunità montana è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 69 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal revisore dei conti, nominato dall'assemblea con le procedure e con le modalità stabilite dalla legge.

2. La revisione è volta alla verifica dei risultati gestionali sia dell'ente nel suo complesso che di singoli segmenti organizzativi. A tale scopo, il revisore ha diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate, della comunità montana.

3. Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge. esso verifica inoltre l'osservanza, da parte dell'ente, degli indicatori di efficacia e di efficienza istituiti, nell'ambito del controllo economico interno, ai sensi dell'art. 90. Può essere revocato solo nel caso in cui non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

4. Nell'ambito della sua funzione di collaborazione con l'assemblea, il revisore fornisce dati e indicazioni

tecniche, su richiesta dell'organo o del suo presidente o di singoli consiglieri. Il revisore ha la facoltà di partecipare alle sedute dell'assemblea per riferire su specifici argomenti.

Art.70 - Controllo di gestione

1. Con apposite norme stabilite nel regolamento di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi, l'assemblea e la giunta definiscono le linee guida dell'attività di controllo interno di gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le rilevazioni e analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, costituisce lo strumento principale di supporto alle decisioni degli organi di governo nonché all'attività di gestione dei dirigenti.

4. Il regolamento stabilisce il raccordo fra controllo di gestione e rilevazioni contabili di carattere economico.

Titolo VII - PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione popolare

Art. 71 - Soggetti e forme della partecipazione.

1. La comunità montana garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, nelle forme e nei modi definiti dalla legge, dalla statuto e dai regolamenti. Essa è riservata ai singoli cittadini e a libere forme associative e ad organizzazioni dei cittadini stessi per la protezione di interessi collettivi o diffusi.

2. La comunità montana, al fine di far concorrere i cittadini all'attività amministrativa dell'ente, favorisce qualsiasi forma associativa volontaria, promuovendone la partecipazione e riconosce le associazioni che si siano accreditate presso la comunità montana enunciando chiaramente di quali interessi collettivi o diffusi siano portatrici.

3. *In particolare, per le finalità di cui all'art 4, comma 3, la comunità montana riconosce il Consiglio di Valle, se costituito a norma di legge, associazione avente finalità di promozione e tutela del ruolo della donna nelle istituzioni, favorendone la partecipazione e il coinvolgimento nell'attività politica dell'ente, tramite la consultazione sulle politiche relative alle pari opportunità.*

4. Il coinvolgimento dei cittadini, sia esso partecipativo che propositivo, può essere attivato dall'amministrazione con ogni forma di consultazione, anche referendaria.

Art. 72 - Libere forme associative

1. La comunità montana valorizza, nel rispetto della loro autonomia, gli enti e le libere forme associative senza scopo di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato operanti nel territorio e nelle materie di competenza della comunità montana.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante utilità sociale e interesse per il Casentino.

Art. 73 - Consultazione popolare

1. La comunità montana può consultare i cittadini su materie di esclusiva competenza locale, di particolare interesse, nonché in occasione di eventi, fatti, attività e servizi di notevole rilevanza.

2. La consultazione è indetta con avvisi pubblici, o con ogni altra forma ritenuta all'occorrenza più consona, compreso questionari e sondaggi, e può essere limitata a singole località o settori.

3. Nessuna consultazione può aver luogo in occasione di operazioni elettorali.

Art. 74 - Istanze e petizioni.

1. I residenti nei comuni del Casentino, le associazioni e tutti coloro che abbiano un interesse concreto nel territorio della comunità montana, possono rivolgere ai competenti organi della comunità montana, secondo le rispettive competenze:

- istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti a tutela di interessi collettivi;
- petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al presidente della comunità montana il quale - verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare determina le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro 30 giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del presidente o della giunta; entro 60 giorni se inerenti alle competenze dell'assemblea. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 75 - Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti nei comuni del Casentino che abbiano un'età non inferiore a diciotto anni, tutti coloro che abbiano un interesse concreto nel territorio della comunità montana e siano in numero non inferiore a 300 e le associazioni possono rivolgere agli organi della comunità montana, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate alla adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Il presidente, verificatane ammissibilità, trasmette all'organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità, nonché dalla indicazione dei mezzi finanziari a copertura degli eventuali oneri di spesa. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare determina le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie che non possono essere oggetto di referendum.

5. Le proposte di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

Art. 76 - Referendum consultivi

1. Il presidente, su deliberazione dell'assemblea, indice referendum consultivi, preventivi ovvero successivi, su materia esclusiva di competenza territoriale.

2. La proposta di referendum compete:

- a) all'assemblea della comunità montana;
- b) ad almeno 4000 residenti di età superiore a diciotto anni;
- c) ad almeno sei consigli comunali.

3. L'ammissibilità del referendum è valutata - esclusivamente sotto il profilo della legittimità - da un'apposita commissione composta dal presidente, dal segretario e due avvocati designati dall'ordine.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano residenti in uno dei comuni del Casentino, di età superiore ad anni diciotto al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. Il quesito referendario si intende accolto se ottiene almeno la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Nel corso di ciascun anno può essere indetta una sola giornata di votazione per lo svolgimento di consultazioni e referendum. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di cinque proposte referendarie.

9. I referendum devono avere per oggetto materie di competenza, anche delegata, della comunità montana e di esclusiva competenza locale.

10. Non possono essere ammessi referendum su questioni attinenti:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- b) piani territoriali e urbanistici
- c) tributi, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) mutui, acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;

e) designazioni e nomine di rappresentanti.

11. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'assemblea si riunisce per esaminare l'esito del referendum ed assumere le conseguenti necessarie iniziative.

12. Nel caso in cui l'esito del referendum comporti oneri incompatibili con le risorse finanziarie del bilancio in corso, la comunità montana è impegnata a adottare gli atti compatibili ed a predisporre un conseguente programma finanziario purché applicabile nell'ambito del mandato in corso.

13. L'assemblea è impegnata ad adottare gli atti necessari in conformità alla proposta approvata; qualsiasi determinazione difforme dovrà essere adeguatamente motivata.

14. Il referendum non ha luogo se l'assemblea delibera l'accoglimento del quesito proposto con la consultazione referendaria.

15. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare disciplina:

- la verifica preliminare della validità della richiesta di referendum e delle firme raccolte;
- i requisiti di ammissibilità, le modalità di richiesta e di formulazione del referendum, di raccolta, sottoscrizione e autenticazione delle firme dei proponenti;
- la priorità ed i criteri di scelta in caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile;
- i termini entro cui il referendum dovrà essere ammesso, respinto o sospeso per adeguamento;
- le modalità di voto, la propaganda referendaria, la composizione dei seggi elettorali;
- i tempi e i luoghi di svolgimento del referendum, l'ufficio centrale per la proclamazione dei risultati, le informazioni ai cittadini sul risultato del referendum;
- ogni altra norma attuativa del referendum.

Capo II - Informazione, trasparenza, partecipazione ai procedimenti e accesso agli atti

Art. 77 - Principi.

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è garantita dalla legge, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari in materia.

2. L'amministrazione ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di uno specifico provvedimento, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato di ufficio.

3. La comunità montana determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale deve esaurirsi, quando ciò non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono rese pubbliche dal presidente con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 78 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti della comunità montana sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, salvo le eccezioni di legge o di regolamento.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. La giunta garantisce ai cittadini il diritto di accedere, salvo le eccezioni di legge, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi che esercitano funzioni di competenza della comunità montana. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei per renderla capillare ed estesa.

Art. 79 - Il diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati.

2. Il diritto di accesso è escluso per gli atti esclusi dal regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Può essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione del presidente che ne vieta l'esibizione quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese o ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

4. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

5. Il rilascio di copia di atti è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni alle strutture ed ai servizi, con le modalità stabilite nel regolamento.

7. Chiunque abbia interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere ai documenti emanati o utilizzati dall'amministrazione e relativi non solo a provvedimenti, ma anche ad atti interni, siano essi richiamati o meno nei provvedimenti.

Art. 80 - Semplificazione dell'azione amministrativa

1. In tutti i casi previsti dalla legge, i settori, gli uffici e i servizi della comunità montana, per i procedimenti di loro competenza:

a) promuovono l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione da parte degli utenti;

b) acquisiscono d'ufficio gli atti e i documenti già in possesso dell'amministrazione, e accertano d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente, o altra pubblica amministrazione, è tenuta a certificare gratuitamente;

c) acquisiscono d'ufficio i pareri di organi consultivi e le valutazioni tecniche che in base alla legge devono essere espresse da organi o enti appositi.

2. Il regolamento individua tra i dirigenti e i funzionari quelli che hanno il potere di indire una conferenza dei servizi per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero di partecipare alle conferenze dei servizi indette da altra amministrazione.

Art. 81 - Difensore civico

1. La comunità montana, d'intesa con i comuni che vi fanno parte, promuove la costituzione a livello sovracomunale dell'ufficio del difensore civico, affinché garantisca l'imparzialità e il buon andamento dell'attività della comunità montana, dei comuni, delle aziende e istituzioni dipendenti.

2. Del difensore civico potranno avvalersi anche gli altri enti e uffici pubblici operanti nel territorio.

3. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza e autonomia, senza essere sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della comunità montana e dei comuni.

4. Compete al difensore civico la tutela dei cittadini, singoli o associati, contro ogni comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione della comunità montana e dei comuni, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.

5. Il difensore civico segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi della pubblica amministrazione, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

6. Una volta raggiunta l'intesa con i comuni del Casentino interessati alla istituzione, la comunità montana inserisce nello statuto le norme concordate in ordine alle designazioni, all'elezione, alle prerogative, alle funzioni ed ai mezzi del difensore civico, nonché ai rapporti con l'assemblea della comunità montana e con i consigli dei comuni.

7. Qualora sussistano motivi di funzionalità e efficacia, la comunità montana potrà avvalersi del difensore civico di altre amministrazioni, in particolare dell'amministrazione provinciale di Arezzo. In tal caso dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il *quindicesimo* giorno successivo alla pubblicazione *sul bollettino ufficiale della regione toscana*.

2. Le norme relative alla composizione ed elezione *degli organi di governo* si applicano a partire dal primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 83 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal assemblea della comunità montana con le stesse modalità previste dalla legge per l'adozione dello statuto.

2. La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

Art. 84 - Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti indicati dallo statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari esistenti.

2. Quando se ne presenti l'esigenza e al fine di favorire una più celere attuazione delle disposizioni statutarie, *possono essere approvati*, con le maggioranze prescritte, regolamenti stralcio, di contenuti più limitati rispetto a quelli indicati dallo statuto.

°-----°-----°-----°